DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA LEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 5

Obblighi di denuncia

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di obbligo di denuncia del danno erariale, tutti gli organi che esercitano funzioni giurisdizionali o decisorie di ricorsi amministrativi, di vigilanza o di controllo sono tenuti a fare motivata denuncia, all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, dei fatti dai quali e' derivato o potrebbe derivare danno erariale, nonche' degli atti e dei comportamenti di cui rilevano l'illegittimita'.

Versione in vigore dal 10 marzo 1993, non più in vigore dal 9 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a tutela della legittimita' dell'azione amministrativa
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-tutela-della-legittimita-dell-azione-amministrativa/art-5-obblighi-di-denuncia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it